



CITTÀ di SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

AREA DIRIGENZIALE 2 -TECNICA

SETTORE 3° LAVORI PUBBLICI

Sede Comunale – C.so Roma n. 36 – 12038 SAVIGLIANO PEC: comune.savigliano@legalmail.it

ALLEGATO C

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA VALORIZZAZIONE,
SISTEMAZIONE E GESTIONE DEL VERDE, DELLE AIUOLE,
DELLE ROTATORIE E DELLE AREE SPARTITRAFFICO
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, MEDIANTE
SPONSORIZZAZIONE**

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE AMBIENTALE

L'oggetto del contratto di sponsorizzazione consiste nell'allestimento e nella manutenzione del verde presente in una o più rotatorie situate nel territorio comunale (Allegato A – Elenco Rotatorie ed aree spartitraffico). Le attività di manutenzione dovranno svolgersi secondo quanto prescritto nel presente capitolato e nell'allegato disciplinare tecnico (Allegato C) L'impegno dello Sponsor si deve considerare comprensivo anche di interventi manutentivi di ripristino che si rendessero necessari in conseguenza di atti vandalici o di eventi accidentali, compresi quelli atmosferici o quelli connessi alla circolazione stradale. Qualora lo stato dei luoghi venisse danneggiato o alterato, in esito ad eventi imprevisi o imprevedibili, compresi i sinistri dovuti alla circolazione veicolare e/o ad atti vandalici, lo Sponsor provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino sostenendone gli oneri e i costi. In seguito il Comune di Savigliano quantificherà i danni e procederà alla richiesta di risarcimento dei danni subiti al terzo responsabile, direttamente o per il tramite della sua assicurazione e procederà al risarcimento dello Sponsor.

ART. 2 - CORRISPETTIVO

Quale corrispettivo per la manutenzione di cui all'art.1, lo Sponsor potrà installare un massimo di n. 2 strutture per ogni rotatoria ed area spartitraffico piccola (P) e tre strutture per ogni rotatoria ed area spartitraffico grande (G), esclusivamente all'interno della rotatoria e nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste nel presente capitolato e nel disciplinare tecnico (Allegato C).

ART. 3 – CRITERI PER LA PROGETTAZIONE

Il progetto dell'allestimento dovrà essere approvato dall'Ufficio Lavori Pubblici e dovrà comunque essere tale da non ostacolare in alcun modo la visibilità stradale.

La struttura di sostegno dei cartelli pubblicitari, così come la targa da apporre sul sostegno, deve essere progettata, realizzata, collocata e mantenuta a cura dello Sponsor, rispettando le indicazioni, le dimensioni contenute nel Disciplinare tecnico, previa validazione degli appositi uffici competenti, e del relativo parere alla 2^a commissione consiliare appositamente costituita.

Il cartello dovrà comunque:

- essere ancorato al suolo e orientato parallelamente al cordolo;
- essere disposto lungo una circonferenza concentrica al centro della rotatoria che risulti arretrata di una fascia tale da garantire la piena visibilità stradale (distanza minima dal cordolo della rotatoria di mt. 0,5).

I cartelli installati potranno fornire esclusivamente indicazioni sull'azienda dello Sponsor o sui propri prodotti, mediante loghi, marchi o messaggi. Non sono ammesse proposte di sponsorizzazioni riguardanti:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Non sono inoltre ammessi:

- messaggi riferiti o riferibili allo sfruttamento del lavoro minorile;
- informazioni che possano riferirsi ad attività o situazioni in conflitto di interessi tra l'attività pubblica del Comune di Savigliano e quella privata dello Sponsor o comunque siano lesive della dignità istituzionale dell'Ente.

Sarà cura dello Sponsor munirsi di eventuali titoli abilitativi necessari per l'esecuzione materiale delle operazioni di allestimento/manutenzione.

L'allestimento non dovrà in nessun modo richiamare l'attività che sponsorizza.

ART. 4 - TEMPI DI ESERCUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Dalla data di approvazione del progetto esecutivo, lo Sponsor deve realizzare e completare la proposta sistemazione della rotatoria nel termine di 90 giorni naturali e consecutivi, fatta salva la miglior proposta temporale presentata in sede di offerta.

L'affidamento ha durata di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabile per il medesimo periodo previa richiesta da presentare almeno 90 giorni prima della scadenza. L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di concedere o meno il rinnovo. Alla scadenza del contratto il Comune di Savigliano riprenderà in carico le aree concesse ed acquisirà le proprietà di opere, beni e soprassuoli realizzati dallo Sponsor senza che quest'ultimo possa vantare aspettative, indennizzi, risarcimenti, corrispettivi, ecc... di qualunque tipo. Lo sponsor dovrà altresì rimuovere la propria targa dal supporto, in mancanza vi provvederà l'Amministrazione addebitando le spese sostenute.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ

Lo Sponsor risulta l'unico destinatario di ogni obbligo derivante dal rispetto della normativa di sicurezza sul lavoro del personale e dei collaboratori utilizzati per gli interventi manutentivi dell'area verde, sollevando il Comune di Savigliano da ogni responsabilità.

Lo Sponsor risponde di eventuali danni arrecati anche a soggetti terzi nell'esecuzione delle operazioni di allestimento e/o manutenzione del verde oggetto di contratto.

ART. 6 - PENALI

Qualora si riscontrassero mancati lavori di manutenzione o disservizi rispetto a quanto sopra indicato verrà applicata una penale nella misura di € 300 per inosservanza. Raggiunto l'importo di due penali, il contratto verrà rescisso dall'Amministrazione, senza nulla pretendere dalla ditta, con l'incameramento di tutta la fidejussione.

Dopo due segnalazioni di inadempimento, il Comune di Savigliano procederà alla risoluzione.

Alla scadenza delle convenzioni, alberi, arbusti e quant'altro piantumato, o allestito sulla rotatoria o sull'area spartitraffico (es. impianti di irrigazione, installazioni o quanto altro autorizzato), sulla corona di rotazione, sui bordi laterali e sui bordi laterali di intersezione, rimarrà di proprietà comunale.

ART. 7 – DIRITTO DI RIFIUTO

L'Amministrazione comunale si riserva di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione qualora ritenga che:

- a) possa derivare un conflitto di interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o iniziative;
- c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

ART. 8 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il rapporto tra l'Amministrazione comunale e lo sponsor sarà disciplinato da uno specifico contratto di sponsorizzazione, redatto in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.

Il soggetto aggiudicatario, con la partecipazione al presente bando, si impegna a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione nel termine che verrà indicato dall'Amministrazione comunale nella lettera di comunicazione formale di aggiudicazione definitiva.

La stipula del contratto di sponsorizzazione è subordinata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requisiti.

Si precisa che, se l'aggiudicatario intende cambiare attività e pertanto anche l'intestazione della stessa deve darne comunicazione all'Amministrazione e la modifica di tale cambiamento nell'ambito del cartello di sponsorizzazione deve essere preventivamente autorizzato dal Comune di Savigliano.

È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula, comprese imposte di bollo e registro, ove dovute.

ART. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO

La cessione, la sub concessione, l'affitto o l'uso a favore di terzi dei cartelli installati sono vietati salvo che vi sia una preventiva autorizzazione del Comune di Savigliano.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto potrà essere richiesta dal Comune di Savigliano ai sensi dell'art.1453 e seguenti del Codice civile nel caso di grave inadempienza e comunque nelle seguenti ipotesi:

a) Diffusioni di immagini, messaggi e/o informazioni non consentiti dal presente capitolato
b) Ripetuta mancata di manutenzione dell'area verde nei modi e nei tempi previsti dal presente capitolato e dalla proposta in fase di selezione. Nello specifico il Comune di Savigliano, tramite il proprio personale, verificherà lo stato manutentivo sulle rotatorie, sulle aree spartitraffico connesse, sui bordi laterali e sui bordi laterali di intersezione, riservandosi di inviare, se riscontrato, idonea segnalazione di inadempimento da parte dello Sponsor nella gestione delle aree oggetto della convenzione.

Qualora si riscontrassero mancati lavori di manutenzione o disservizi rispetto a quanto sopra indicato verrà applicata una penale nella misura di € 300 per inosservanza. Raggiunto l'importo di due penali, il contratto verrà rescisso dall'Amministrazione, senza nulla pretendere dalla ditta, con l'incameramento di tutta la fidejussione.

c) Cessione, subcessione, affitto e/o uso a favore di terzi dei cartelli installati, senza previa autorizzazione del Comune di Savigliano;

d) cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo o di fallimento.

Nelle suddette ipotesi, ad eccezione della lettera d), ed in tutti gli altri casi di grave inadempienza, il Comune di Savigliano diffiderà per iscritto lo Sponsor a porre rimedio all'inadempienza entro un congruo termine, decorso infruttuosamente il quale, sarà pronunciata la risoluzione.

Il Comune di Savigliano potrà comunque recedere dal presente contratto anche prima della sua scadenza naturale per sopravvenute e motivate ragioni di pubblico interesse ostative alla prosecuzione dell'uso dei cartelli installati, dandone preavviso allo Sponsor almeno 30 giorni prima. In tal caso la rimozione dei cartelli avverrà a cura e spese del Comune di Savigliano.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato e nei restanti atti di gara, si fa riferimento alle norme vigenti in materia. Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'esecuzione del presente appalto le parti escludono il ricorso ad arbitri; si considera competente il foro di Cuneo.

ART.12 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della presente convenzione, compresa quella inerente all'eventuale assolvimento dell'imposta di registro, sono a carico dello Sponsor.

Savigliano, il 14/06/2024